

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 26 luglio 1990

Direttive e criteri generali per la redazione del piano del Parco nazionale dell'Arcipelago toscano.

(GU n.202 del 30-8-1990)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge 3 marzo 1987, n. 59;

Visto l'art. 18 della legge 11 marzo 1988, 67;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, del 5 agosto 1988;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 21 luglio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1989, con il quale, sulla base delle risultanze dei lavori della commissione paritetica istituita con decreto ministeriale del 21 dicembre 1988, e' stata effettuata la perimetrazione provvisoria del Parco nazionale dell'Arcipelago toscano e sono state emanate le conseguenti misure di salvaguardia;

Considerata la sezione III dell'appendice A della citata delibera del C.I.P.E. la quale prevede che il Ministero dell'ambiente, in relazione alle risultanze dei lavori della predetta commissione paritetica, emana le direttive ed i criteri generali per la redazione del piano del Parco;

Considerato che alla pubblicazione delle predette direttive e criteri generali decorre altresì il termine per la presentazione delle offerte tecnico economiche di cui alla lettera A2 della sezione III - appendice A della citata delibera C.I.P.E.;

Visto il decreto 14 settembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1989, registro n. 2, foglio n. 155, con il quale al Sottosegretario di Stato per l'ambiente, on. Piero Mario Angelini, sono stati delegati anche gli affari concernenti la conservazione della natura;

Decreta:

Art. 1.

Sono adottate, come in allegato al presente decreto, le direttive ed i criteri generali per la redazione del piano del Parco nazionale dell'Arcipelago toscano previsti dal punto 4, sezione III, della delibera C.I.P.E. del 5 agosto 1988.

Art. 2

Dalla pubblicazione del presente decreto decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al Ministero dell'ambiente - Commissione tecnico scientifica - Via Stoppani, 7/I - 00197 Roma, delle offerte tecnico economiche di cui alla lettera A2 della sezione III dell'appendice A della delibera C.I.P.E. del 5 agosto 1988.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 1990

p. Il Ministro: ANGELINI

ALLEGATO

DIRETTIVE E CRITERI GENERALI PER LA REDAZIONE DEL PIANO DEL PARCO
NAZIONALE DELL'ARCIPELAGO TOSCANO.

1. Premessa.

Il Piano del Parco e' uno strumento che, attraverso un insieme di misure coordinate, garantisce una gestione dell'area dell'Arcipelago toscano volta ad armonizzare le esigenze di tutela del territorio con quelle di sviluppo socio-economico delle popolazioni ivi residenti.

L'istituzione del Parco nazionale dell'Arcipelago toscano ha infatti lo scopo fondamentale di integrare conservazione e sviluppo, secondo una visione dinamica dei problemi della conservazione della natura, che non contrappone i due momenti, ma li considera strettamente interconnessi. Da un lato si tratta infatti di conservare cio' che e' ancora intatto e recuperare cio' che e' minato dal degrado, dall'altro, si tratta di favorire lo sviluppo all'interno delle aree protette delle attivita' tradizionalmente esercitate dalle popolazioni e di nuove iniziative volte a realizzare forme compatibili di turismo.

Per il raggiungimento di tale scopo si rende necessario:

a) conservare e tutelare le caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche degli ecosistemi presenti, in ragione della diversa zonizzazione del parco, evitando qualsiasi degrado del territorio e delle sue risorse;

b) mantenere e valorizzare gli aspetti culturali ed architettonici presenti nell'area, concorrendo alla manutenzione ed alla riqualificazione di entita' architettoniche rilevanti che costituiscono una componente inscindibile con l'insieme paesaggistico nel quale sono inserite;

c) individuare, classificare e regolare i sistemi vegetazionali ed i popolamenti faunistici viventi nel territorio del parco, per il mantenimento di un corretto rapporto popolazione-ambiente, sulla base di studi multidisciplinari e interdisciplinari;

d) sviluppare, mediante incentivi, le attivita' tradizionali esercitate dalle popolazioni locali, con particolare riferimento all'artigianato ed all'agriturismo;

e) promuovere attivita' di studio, ricerca e sperimentazione scientifica ed economica nel rispetto ecologico del territorio;

f) promuovere iniziative atte a consentire la fruizione dell'area a fini culturali, didattici e ricreativi, favorendo la conoscenza, da parte della collettivita' ed in particolare dei giovani, dei valori ambientali esistenti nell'area realizzando, altresì, idonee strutture ricettive e ricreative;

g) promuovere in genere lo sviluppo socio-economico delle popolazioni compatibilmente con le esigenze di tutela attiva dell'ambiente.

In particolare le esigenze di tutela del territorio sono assicurate dal Piano del Parco tramite la definizione:

a) della organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;

b) degli indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora e sulla fauna e sull'ambiente naturale in generale;

c) dei vincoli e delle destinazioni d'uso pubblico o privato, dei criteri di accessibilita' per le varie aree del parco e delle varie norme di attuazione;

d) dei sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la fruizione sociale del parco quali ad esempio: musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attivita' agro-turistiche, sentieri natura, sentieri e giardini botanici, aree per l'osservazione faunistica ed il birdwatching.

Le esigenze di sviluppo socio-economico delle popolazioni interessate sono assicurate dalla predisposizione di un programma di iniziative volte:

a) alla agevolazione ed alla promozione di attivita' artigianali

compatibili con le finalita' di tutela delle aree del parco;

b) al recupero di beni storico-culturali;

c) alla promozione di attivita' culturali, di servizi e di infrastrutture volti alla fruizione dei valori ambientali e storico-culturali presenti nel parco;

d) la riqualificazione di attivita' produttive finalizzata al miglioramento della qualita' dell'ambiente;

e) la soluzione mediante opportuni interventi compatibili con l'ambiente e le altre normative del Parco, dei problemi di approvvigionamento idrico, depurazione delle acque e smaltimento dei rifiuti, particolarmente gravi nelle isole interessate da nuclei abitativi permanenti e comunque frequentate da turisti o visitatori del Parco.

Il Piano del Parco dovra' definire, per ognuna delle misure individuate, gli obiettivi da raggiungere, i tempi previsti per il loro conseguimento, gli strumenti economico finanziari ed organizzativi necessari alla loro attuazione con particolare riferimento alle strutture, all'organigramma ed al mansionario del personale del Parco.

Per situazioni particolari il piano potra' fornire indicazioni preliminari rinviando la definizione puntuale di scelte specifiche ad apposite prescrizioni da fissare, a cura del soggetto gestore, in tempi prestabiliti dal piano medesimo.

Per tale finalita' e' indispensabile:

- acquisire la completa conoscenza delle caratteristiche territoriali e sociali dell'area raccordando, e, ove necessario, integrando quanto gia' e' stato prodotto dai vari Enti territorialmente competenti;

- definire le scelte di intervento e le ipotesi di destinazione d'uso che concorrono a rendere immediatamente operative, tramite progettazione esecutiva, le operazioni di restauro, di valorizzazione e di fruizione del territorio e delle sue risorse.

L'analisi territoriale, attraverso la valutazione delle componenti essenziali, deve essere l'elemento basilare per la perimetrazione definitiva nonche' per determinare il rapporto sia con i territori contermini, sia tra le zone interne a diversa valenza ed interesse.

2. Adempimenti preliminari.

Il Piano del Parco nazionale dell'Arcipelago toscano dovra' definire in modo preliminare e previa analisi delle documentazioni esistenti e dei piani gia' elaborati e la realizzazione di adeguati studi, la perimetrazione definitiva dell'area e la relativa zonizzazione, nell'ambito dell'area individuata con il decreto ministeriale del 21 luglio 1989, tenendo conto delle distinzioni che seguono:

2.1. Zona A - Riserva integrale.

In tale ambito e' considerato prevalente l'interesse di protezione ambientale. Le risorse naturali hanno valore eccezionale e la protezione dell'ambiente - sia nella totalita' degli attributi naturali, sia nei singoli componenti, sia nelle reciproche relazioni - deve essere rigorosa in modo da garantire che gli equilibri naturali esistenti non siano alterati da alcun intervento antropico. In particolare nelle aree di mare comprese in detta zona sono vietati il transito di barche a motore sottocosta, l'attracco di natanti, nonche' qualsiasi attivita' di pesca ed asportazione di organismi.

2.2. Zona B - Protezione.

In tale ambito dovranno essere individuate le aree di valore ambientale primario nelle quali potranno essere consentite solo opere di manutenzione conservativa e di miglioramento ambientale. In esse potranno essere regolamentate forme di attivita' compatibili con le finalita' di protezione e di corretta fruizione dell'ambiente.

Nelle restanti aree, in armonia con le finalita' istitutive del parco possono continuare secondo gli usi tradizionali oppure secondo i principi dell'agricoltura biologica, le attivita' agro-selvi-pastorali, nonche' di raccolta di prodotti naturali nelle

aree protette terrestri e marine. Sono ammesse le opere di manutenzione conservativa e consolidamento statico e restauro dei beni immobili di interesse storico, artistico ed archeologico, nonché dei fabbricati rurali.

2.3. Zona C di promozione.

In tale ambito sono comprese le aree di promozione nelle quali potranno essere consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita sociale e culturale delle collettività locali ed al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.

3. Documentazione di base per la redazione del Piano del Parco.

La documentazione di base per la redazione del Piano del Parco dovrà essere costituita da:

1) una descrizione delle caratteristiche fisiche, naturali ed antropiche di tutte le aree, e precisamente:

a) sottosistema naturalistico-ambientale:

- altimetria;
- pendenze;
- geologia;
- idrologia;
- clima;
- vegetazione;
- fauna;

b) sottosistema storico-culturale:

- patrimonio paleontologico ed archeologico;
- beni storico-artistici e centri storici;
- patrimonio antropologico-culturale;

c) sottosistema produttivo (uso del suolo):

- colture agricole;
- risorse forestali;
- attività estrattive;

d) sottosistema urbanistico-insediativo:

- insediamenti residenziali, case sparse, nuclei;
- ricettività;
- servizi e strutture ausiliarie;
- infrastrutture viarie e trasporti pubblici;
- strumentazione urbanistica, vincoli, piani di settore, ecc.;

e) sottosistema socio-economico:

- analisi demografica e socio-economica per settori di attività;

2) una rappresentazione cartografica, anche in forma digitalizzata, secondo standard definiti dal Ministero dell'ambiente, che illustri:

- in scala idonea e comunque non inferiore al rapporto 1:50.000, i macrosistemi e le situazioni più significative emerse dagli studi e dalle indagini utilizzati per la redazione del piano, nonché le loro principali interrelazioni;

- in scala idonea e comunque non inferiore al rapporto 1:25.000, l'assetto attuale del territorio interessato nelle sue diverse componenti: geomorfologica, floristico/vegetazionale, faunistica, agricola, urbanistica, nonché i vincoli esistenti (paesistico, idrogeologico) e le varie destinazioni d'uso (proprietà demaniale, ecc.);

- in scala idonea e comunque non inferiore al rapporto 1:10.000, le aree ed i tematismi di particolare interesse ambientale;

3) un documento di programmazione che indichi obiettivi e linee di intervento sia di carattere generale sia con riferimento specifico alle attività di tutela ambientale ed a quelle di promozione socio-economica con particolare riferimento:

- allo studio delle emergenze naturalistiche con particolare riferimento alle necessità di recupero di ambienti naturali degradati e/o di loro particolari componenti geomorfologiche, floristiche/vegetazionali e faunistiche ed alla realizzazione dei relativi interventi;

- alla definizione di criteri ed indirizzi per la redazione e la realizzazione di programmi per la conservazione e la gestione del patrimonio naturale;

- alla pianificazione delle attivita' di vigilanza con l'indicazione circa le necessita' di personale e delle relative infrastrutture di supporto;

- alla regolamentazione dell'attivita' di caccia e pesca nel territorio del Parco;

- al recupero delle aree e delle strutture di interesse ambientale ad uso pubblico, per qualificarle sotto l'aspetto della fruizione sociale e culturale;

- al riequilibrio degli eventuali flussi turistici e delle relative utenze all'interno del territorio del parco, tenuto conto della zonizzazione dello stesso, onde evitare fenomeni di eccessiva concentrazione o di una loro incontrallata diffusione, incompatibile con la difesa dell'ambiente;

- alla programmazione di nuove attivita' turistiche con studio degli itinerari escursionistici e dei relativi servizi ed infrastrutture di supporto, volta alla fruizione integrata e complementare degli elementi naturali e storico-culturali del territorio;

- alla ricerca scientifica mediante la programmazione di attivita' di sperimentazione concreta di studi e programmi finalizzati ad esempio a valutare interferenze sull'ambiente naturale di nuove tecnologie o modalita' di sviluppo di attivita' economiche gia' ritenute compatibili;

- alle attivita' artigianali e della pesca in forme compatibili con l'ambiente e le normative del Parco, valutando la promozione e la vendita dei prodotti;

- allo sviluppo del terziario con particolare attenzione all'artigianato di alta tradizione, al potenziamento della piccola ricettivita', essenzialmente esercitata dai residenti o da residenti di ritorno, alla costituzione di centri di servizi finalizzati e centri di addestramento per le diverse professionalita' di cui il parco abbisogna ai fini della piu' ampia fruibilita';

4) una normativa di Piano volta a disciplinare gli interventi di salvaguardia e di promozione ed a definire i criteri di gestione sia di carattere generale sia di carattere particolare per ciascuna delle zone in cui l'area del Parco risulta suddivisa. In particolare le norme del piano dovranno regolamentare:

- le attivita' di caccia e pesca all'interno del territorio del Parco;

- le attivita' agro-silvo-pastorali, artigianali ed industriali;

- le attivita' di fruizione dei beni ambientali che possono essere esercitate indicandone ambiti e soggetti abilitati all'esercizio;

- la salvaguardia e il recupero dei valori tradizionali, storici, paesaggistici ed ambientali dando prioritita' al recupero di manufatti di particolare valore storico-culturale esistenti nell'ambito dei centri urbani compresi nelle zone a maggiore vincolo ambientale;

- la mobilita' all'interno dell'area, con particolare riferimento del transito di barche a motore;

- gli interventi di riqualificazione di situazioni ambientali degradate con particolare riferimento alla rete infrastrutturale dei centri abitati;

5) un documento, relativo alle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli interventi di recupero e promozione previsti dal Piano del Parco, che tenga conto delle disponibilita' finanziarie dirette ed indirette gia' destinate all'area e di quelle che possono essere reperite nell'ambito dei programmi finanziari a carattere comunitario, nazionale, regionale e locale.